



Dott. Giovanni Prudenzano

Consulente del lavoro - Consulente aziendale

Dott. Anna Monica Montanaro

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 5/2019 del 31.05.2019

OGGETTO: MODIFICHE APPORTATE DAL D. LGS. 12.01.2019, N. 14 AL CODICE CIVILE E NUOVI ASSETTI DI GOVERNANCE E DI CONTROLLO.
OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE PER LE IMPRESE MINORI

Ai gentili Clienti loro mail

Il 14.02.2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 il D. Lgs. 12.01.2019 n. 14, recante il nuovo «**Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**». Il provvedimento contiene non solo disposizioni che riguardano la crisi delle imprese, bensì anche norme che impattano sulla ordinaria gestione delle società e delle imprese in generale.

Infatti, il nuovo Codice della crisi introduce (artt. 375, 378 e 379) importanti modifiche al codice civile:

1) **è stato modificato l'art. 2477 C.C.**, il quale prevede ora che «**La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:**

- a) **è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;**
- b) **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;**
- c) **ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno UNO dei seguenti limiti:**

c1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 2 milioni;

c2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 2 milioni;

c3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lett. c) del c. 3 cessa quando, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti»;

2) **è stato integrato l'art. 2086 C.C.**, il quale prevede ora che «**L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»;**

3) **è stato integrato l'art. 2476 C.C.**, il quale ora prevede che «**Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione**

può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

Tali disposizioni entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 14/2019 e, dunque, dal 16.03.2019.

Occorre pertanto che le Società Interessate provvedano a:

- 1) verificare la conformità dello statuto/atto costitutivo alle disposizioni normative, e, in caso negativo, provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per il suo adeguamento **entro il 16.12.2019**;
- 2) **verificare, in sede di approvazione del bilancio 2018, se esistono i presupposti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo, in base alle nuove soglie contenute nell'art. 2477 C.C. (es. superamento di un limite negli esercizi 2017 e 2018)**;
- 3) **in caso di esito positivo, DELIBERARE La Nomina di un ORGANO DI CONTROLLO (es. Sindaco Unico) oppure di un REVISORE (o di una SOCIETA' DI REVISIONE) LEGALE, nel caso in cui lo Statuto fosse conforme e adeguato per consentirne la nomina**;
- 4) **istituire o implementare un sistema di organizzazione interno, amministrativo e contabile, adeguato alla propria natura e dimensione, idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e a monitorare la continuità aziendale, secondo le nuove definizioni di crisi dettate dall'art. 2 del Codice della crisi d'impresa e secondo le prescrizioni degli indicatori della crisi previsti dall'art. 13 del Codice medesimo (che entrerà in vigore 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15.08.2020).**

CONSIDERAZIONI FINALI:

La norma introdotta ha il principale e condivisibile obiettivo di ridurre le INSOLVENZE di impresa anche di minori dimensioni, ponendo **obblighi e carichi di responsabilità personali non solo per gli amministratori, ma anche per gli Organi di controllo**, che **NON diano evidenza** di aver adempiuto ai nuovi obblighi previsti dall'art. 2086 c.c. (vedi sopra) e soprattutto di essersi attivati **senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale**»;

Alle **società a responsabilità limitata**, se da un lato tale disposizione viene consentito di non aver più obbligo di un organo di controllo per la vigilanza dell'osservanza degli obblighi di legge (Collegio Sindacale o Sindaco Unico), a prescindere dal volume di Ricavi/Attivo/dipendenti, **dall'altro lato viene loro esteso l'obbligo della Revisione Legale Contabile da parte un soggetto o società iscritta al Registro dei Revisori Legali, che dovrà di fatto vigilare e certificare la continuità oltre che la correttezza delle scritture contabili e la conformità dei documenti obbligatori relativi al bilancio d'esercizio.**

Al **Revisore/Società di Revisione**, laddove riscontri fondati indizi di una crisi aziendale della società, è fatto espresso obbligo di mettere in atto una **procedura di allerta "interna"**, tramite idonea segnalazione, con la richiesta all'Organo Amministrativo di ricercare soluzioni per la garanzia della continuità aziendale; nel caso di eventuali negligenze dell'organo amministrativo, Il Revisore/Società di Revisione è tenuto ad attivare la **procedura di allerta "esterna"** mediante sollecita ed idonea segnalazione di **omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, all'Organismo di Composizione della Crisi d'impresa** (= OCRI che saranno istituiti presso le Camere di Commercio), corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407, comma 1, c.c.

In relazione ai dati per la chiusura del bilancio 2018, codesto Studio provvederà a darVi informativa in relazione ai tempi e modalità di esecuzione delle operazioni societarie da compiere, provvedendo inoltre a fornirVi consigli sulle azioni da compiere in relazione ai **nuovi doveri dell'imprenditore imposti dalla legge** (= istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa), **nonché all'eventuale incarico per la Revisione Legale dei conti**, qualora obbligatorio ai sensi di legge.

Certi del Vostro interesse Vi salutiamo e restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format

f.to Dr.Giovanni Prudenzano